

Dal mondo

Cinema: azione, motore, ciak si gira. La regia è del fisco

16 Luglio 2009

Tax credits e tax sheltering sono le principali forme di aiuto tributario concesse a chi opera nel settore

Thumbnail
Image not found or type unknown

Un sostegno alla creatività. *Tax credits* e *tax shelter* rappresentano i principali aiuti di carattere fiscale esistenti nei diversi Paesi europei alle imprese operanti nel settore cinematografico. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione dal contribuente per le somme investite nella produzione o distribuzione di film indipendentemente dalla realizzazione di utili. Il *tax shelter*, invece, implica una detassazione degli utili investiti nell'attività cinematografica. I singoli Stati hanno poi delimitato l'ambito oggettivo (la misura del beneficio concesso, la spesa massima agevolabile o la parte massima di reddito detassabile) e soggettivo (se rivolto alle sole società di produzione o distribuzione ed esercizio cinematografico) delle singole agevolazioni. La Commissione europea, comunque, è intervenuta per fissare i limiti a cui le singole legislazioni nazionali devono rigorosamente attenersi.

Il ruolo della Commissione europea

Il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva può essere considerato a pieno titolo come aiuto di Stato. Secondo la definizione fornita dall'articolo 87 (ex articolo 92) del Trattato Cee "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". La normativa comunitaria prevede, però, che essi rientrino tra gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune: "gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune (articolo 87, comma 3, lettera d)".

La Comunicazione Ue del 2001

Con l'obiettivo di rafforzare il sostegno alla produzione cinematografica dei singoli Stati da una parte e fissare in modo chiaro i criteri per esaminare gli aiuti, la Commissione europea ha elaborato nel settembre del 2001 una Comunicazione sul cinema. Quattro le linee guida fissate dal documento. In particolare:

- 1) va garantito il contenuto culturale dei prodotti audiovisivi supportati, definito sulla base di criteri verificabili validi per ciascuna nazione;
- 2) gli Stati membri non possono imporre ai produttori di spendere più dell'80 per cento del budget a disposizione sul territorio nazionale. Il restante 20%, infatti, può essere investito in un altro Stato membro, garantendo così il principio della libera circolazione;
- 3) gli aiuti non devono superare il 50 del budget di produzione ma possono essere incrementati nel caso di film "difficili" o a basso costo (ad esempio, film espressione di minoranze linguistiche o culturali);
- 4) per evitare che il sistema di aiuti sia più vantaggioso in uno Stato piuttosto che in un altro sono vietate sovvenzioni per attività specifiche (come, ad esempio la post-produzione).

Criteri di valutazione e comunicazioni successive

I criteri di valutazione degli aiuti di stato sono stati prorogati da successive Comunicazioni nel 2004, nel 2007, nel 2009, e sono ancora validi fino a quando non entreranno in vigore le nuove regole e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. La Commissione ha, infatti, specificato che i nuovi criteri andranno ridefiniti sulla base di alcune tendenze emerse nel mercato cinematografico degli ultimi anni come il finanziamento di attività della filiera cinematografica diverse dalla produzione (distribuzione o proiezione digitale), la diffusione di piani di sostegno regionale o la concorrenza di alcuni Stati membri per utilizzare gli aiuti statali per attrarre finanziamenti di Stati esteri, in primis quelli provenienti dagli Usa.

Per illustrare come sono oggi utilizzati gli aiuti fiscali, a seguire una breve panoramica dei Paesi che utilizzano in modo sistematico gli incentivi.

Gran Bretagna

Il *film tax relief* (Ftr) britannico comprende sia un credito d'imposta pagabile direttamente ai produttori che una deduzione degli utili investiti nella produzione. I film, in lingua inglese, devono passare il test culturale e qualificarsi come co-produzioni ufficiali. Almeno il 25% del budget di produzione deve essere speso nel Regno Unito e la casa di produzione deve essere necessariamente tassata in Gran Bretagna. Il credito d'imposta per le produzioni inglesi è concesso fino a un massimo dell'80% dei costi sostenuti e non c'è un tetto massimo per la somma che può

essere richiesta. Per i film che costano fino a 20 milioni di sterline, la casa di produzione può richiedere un rimborso in denaro contante fino al 25% delle spese sostenute e una deduzione del 100%. Per i film che costano oltre 20 milioni, sul 20% della spesa c'è una deduzione dell'80 per cento.

Irlanda

La Finanziaria 2008 ha modificato in parte il sistema di deduzione fiscale per gli investimenti cinematografici, che rimane sostanzialmente regolato dal *taxes consolidation Act* del 1997. Può usufruire del *tax relief* un investitore esterno alla produzione, privato o azienda. La cifra massima può coprire fino all'80 per cento dei costi di produzione ed è stata incrementata da 35 a 50 milioni di euro. Il tetto massimo per cui il singolo investitore può richiedere la deduzione passa da 31,750 mila euro annui a 50mila e il *tax relief* sugli investimenti è incrementato dall'80 al 100%. Tre, quindi, gli attori in gioco per gli incentivi fiscali irlandesi e tutti e tre devono rispettare le condizioni per poter accedere al beneficio. Il film da produrre deve possedere i requisiti di eleggibilità culturale, la casa di produzione o distribuzione deve essere residente in Irlanda o operante sul territorio tramite una stabile organizzazione e l'investitore, privato o azienda, deve essere esterno e non deve avere alcuna forma di controllo sulla casa cinematografica che riceve il finanziamento.

Francia

Le agevolazioni fiscali per il cinema francese sono due: il credito d'imposta e Sofica. Il primo, introdotto nel 2004, comporta una deduzione del 20 per cento per l'impresa produttrice del film per le spese (sia di natura artistica che tecnica) effettuate in Francia. L'opera deve essere integralmente o principalmente in lingua francese, contribuire allo sviluppo della creatività francese o europea e deve beneficiare degli aiuti del Centre National de la Cinématographie. Sofica, le società di finanziamento dell'industria cinematografica e audiovisiva, create nel 1995, raccolgono fondi privati per finanziare la produzione di film, su iniziativa di operatori del cinema o del settore audiovisivo ed anche di quello bancario e finanziario. I privati che partecipano a una di queste società possono ottenere una deduzione dal reddito imponibile.

Per maggiori approfondimenti sul [sistema francese](#)

Belgio

Il sistema del tax sheltering, vigente dal 2004, non è rivolto ai produttori cinematografici ma ad attrarre investitori esterni nel settore. In pratica, viene firmato un accordo tra l'azienda esterna che intende investire e una società audiovisiva mentre la produzione del film deve avvenire in Belgio entro 18 mesi dalla conclusione dell'accordo. L'azienda può dedurre dalla propria base imponibile il

150% della somma investita, che non può rappresentare più del 50% del budget del progetto e non può superare la soglia dei 750mila euro. L'investimento soggetto a deduzione non può coprire i costi di produzione e distribuzione del film. La società che investe deve essere belga e tassata in Belgio. Non esiste un limite al numero di investitori che possano finanziare lo stesso film e l'agevolazione fiscale può essere cumulata con gli aiuti europei.

Lussemburgo

I Ciav (certificati di investimenti audiovisivo) sono stati introdotti nel 1997 e in parte modificati nel 2007. Sono concessi dal governo alle società di capitali residenti e tassate in Lussemburgo e purché abbiano come ragione sociale la produzione audiovisiva di cui fanno richiesta al Fonds national de soutien la production audiovisuelle. L'ammontare del certificato permette di abbattere il reddito imponibile della società nel limite del 30% ed è fissato in funzione dei seguenti criteri: le opere devono svolgersi nel territorio lussemburghese o dell'Ue; contribuire a sviluppare il settore audiovisivo del Paese di provenienza; garantire un adeguato ritorno dell'investimento; i diritti devono essere almeno in parte gestiti dalla società di produzione lussemburghese.

Le fonti di riferimento

<http://www.hmrc.gov.uk/>

<http://www.ukfilmcouncil.org.uk/>

<http://www.dast.gov.ie/arts/film/default.htm>

http://www.irishfilmboard.ie/financing/Section_481/5

<http://www.revenue.ie/en/tax/it/leaflets/it57.html>

http://www.cfwb-av.be/default.asp?V_ITEM_ID=511

<http://www.filmfund.lu>

<http://www.obs.coe.int/>

di

Alessandra Gambadoro

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/cinema-azione-motoreciak-si-gira-regia-e-del-fisco>